

Attività realizzata con il contributo DGR 1279/2016 e DDS287/2017  
Attuazione del "Piano regionale di prevenzione del rischio chimico in agricoltura 2016-2017 azione c) Progetto ID 24032

**PIANO DI AZIONE NAZIONALE  
PER USO SOSTENIBILE  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI**





# **INDICE**

---

**PIANO DI AZIONE NAZIONALE**

**LINEE GUIDA PAN**

**PATENTINO PER USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**TARATURA DELLE MACCHINE IRRORATRICI**



## PIANO DI AZIONE NAZIONALE SUI FITOFARMACI

---

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) **con DM 22/01/2014** ha approvato il Piano di Azione Nazionale (PAN) sui fitofarmaci, che prevede, tra l'altro:

a) presenza diretta del venditore o di un proprio dipendente, munito di certificato di abilitazione (da esporre in modo ben visibile nel punto vendita), al momento della vendita del prodotto fitosanitario, al fine di:

- informare l'acquirente in merito al periodo massimo di utilizzo di tale prodotto se la sua autorizzazione è stata revocata, o è valida solo per un determinato periodo;
- compilare, anche per via informatica, il registro di vendita, in cui riportare: numero del codice di abilitazione (tesserino) esibito da acquirente; quantità venduta di ogni prodotto fitosanitario; quantità acquistata dai singoli utilizzatori professionali;
- inviare, ogni anno, per via telematica (SIAN), a Regione una comunicazione circa i quantitativi venduti di ogni prodotto fitosanitario.

b) impegni da parte dei distributori di prodotti fitosanitari per conto terzi di:

- informare preventivamente il soggetto presso cui viene effettuato il trattamento circa le "implicazioni sanitarie ed ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari" (rispetto intervalli di sicurezza; eventuali misure di mitigazione del rischio da adottare;

eventuale necessità di segnalare a soggetti terzi l'esecuzione del trattamento);

- annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso azienda agricola di intervento, i trattamenti eseguiti, o, in alternativa, compilare un apposito modello (in cui riportare le informazioni sul trattamento eseguito) da fornire ad azienda, che deve conservarlo nel registro dei trattamenti;
- compilare il registro di carico e scarico, dove riportare la quantità dei singoli prodotti fitosanitari acquistati e poi distribuiti presso i diversi clienti;
- riportare in fattura, oltre al costo del servizio reso, il tipo, la quantità e il costo del prodotto fitosanitario eventualmente acquistato e distribuito per conto terzi;
- risultare in regola con le norme vigenti in materia di deposito dei prodotti fitosanitari.

c) possibilità da parte delle aziende agricole (soprattutto se biologiche) di tutelare la propria produzione, chiedendo alle aziende confinanti di essere informate in merito ai tempi di esecuzione degli interventi fitosanitari da loro effettuati, con i relativi principi attivi impiegati.

d) divieto di eseguire irrorazioni di prodotti fitosanitari con il mezzo aereo, salvo deroghe concesse per contrastare determinate emergenze fitosanitarie, purchè:

- 1) non risultano praticabili metodi alternativi di distribuzione, o la distribuzione aerea presenta vantaggi a livello di salute umana ed ambientale rispetto ad altre tecniche;
- 2) utilizzati solo prodotti autorizzati per la irrorazione aerea;
- 3) soggetti che effettuano la irrorazione aerea risultano in possesso di:
  - certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
  - disciplinare del lavoro, redatto nel rispetto delle norme sulla sicurezza aerea fissate dal Ministero dei Trasporti;
  - abilitazione necessaria a pilotare l'aereo;
- 4) aereo risulti equipaggiato con attrezzature (sottoposte a controllo funzionale annuale ed a taratura prima dell'inizio di ogni trattamento) atte a ridurre la dispersione dei prodotti irrorati;
- 5) non venga attuata alcuna irrorazione in: aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano; aree protette; altre zone sensibili;
- 6) vengono registrati i dati relativi ai prodotti fitosanitari impiegati in ogni trattamento.

Per avvalersi del trattamento aereo, l'azienda agricola, singola od associata, deve inviare una richiesta di autorizzazione alla Regione, in tempi congrui rispetto alla data del trattamento da eseguire.

- e) modalità di stoccaggio dei prodotti fitosanitari da parte di agricoltori da attuarsi in un ambiente chiuso (compresi armadi ad 1 o 2 ante, in caso di piccoli quantitativi):

- riservato esclusivamente al loro stoccaggio (vietata presenza di alimenti, o mangimi, od altri prodotti, compresi contenitori vuoti, prodotti fitosanitari scaduti o non utilizzabili);
- dotato di attrezzature idonee per raccogliere eventuali sversamenti accidentali, acque di lavaggio, residui di prodotti fitosanitari, affinché queste non possano contaminare ambiente, acqua, rete fognaria;
- ubicato in modo da garantire un adeguato ricambio di aria (aperture comunque protette da griglie per impedire l'entrata di animali);
- mantenuto asciutto, al riparo da pioggia e luce, a temperature che non possono alterare i prodotti fitosanitari contenuti, o creare condizioni di pericolo;
- munito di ripiani, in materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- contenente adeguati strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari (bilance, cilindri graduati), da pulire dopo ogni uso;
- muniti di porte con chiusura di sicurezza, in modo da consentirne l'accesso solo agli utilizzatori professionali (evitare di lasciarlo incustodito quando è aperto);
- munito di cartelli di pericolo e numeri di emergenza, applicati in modo ben visibile su una sua parete.



f) accorgimenti da adottare nella fase di manipolazione dei prodotti fitosanitari prima della loro distribuzione sulla coltura:

- verifica del corretto funzionamento delle macchine irroratrici;
- preparazione della miscela di prodotti fitosanitari e conseguente riempimento della irroratrice, utilizzando dispositivi che evitano pericoli per operatore e contaminazione del suolo (vietato eseguire tale operazione su suoli permeabili e/o declivi e/o prossimi ai corsi di acqua o ai pozzi per il prelievo idrico);
- divieto di lasciare incustodite le miscele pronte per l'uso (comunque sempre "fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali");

g) modalità di manipolazione degli imballaggi (pieni e vuoti) dei prodotti fitosanitari:

- trasporto dei prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, verificando l'integrità degli imballaggi e delle etichette al momento e durante il deposito;
- immediata pulizia dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (da gestire come rifiuti speciali);
- in caso di danneggiamento dei contenitori, con conseguente perdita di prodotto fitosanitario durante le operazioni di carico/scarico/trasporto, questo trasferito in nuovi contenitori, con chiusura ermetica ed identificati con etichetta (riportare nome di prodotto e relativi rischi);

- confezioni contenenti quote residuali di prodotto fitosanitario collocate ben chiuse nel deposito/armadio con apertura verso l'alto, in modo da evitare perdite;
- imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari riposti, dopo averli accuratamente lavati, in contenitori specifici, ben identificabili ed ubicati in un'area separata del deposito.

h) pulizia di irroratrice al termine delle operazioni di distribuzione dei prodotti fitosanitari, adottando seguenti accorgimenti:

- individuazione di superfici adatte al lavaggio della suddetta macchina (privilegiare aree impermeabili, con presenza di un sistema di raccolta delle acque contaminate);
- evitare operazioni di pulizia in prossimità di un corpo idrico, o di un'area dove il liquido contaminato può raggiungere la falda.

Durante ognuna delle precedenti operazioni, l'agricoltore deve sempre indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti, in buono stato.

i) impegno da parte degli agricoltori a svolgere azioni di informazione nei confronti della popolazione "potenzialmente esposta al rischio da prodotti fitosanitari", attraverso l'apposizione di specifiche tabelle ai bordi delle zone interessate al trattamento, in cui riportare idonee avvertenze al riguardo al trattamento in corso.

Regione concede incentivi alle aziende per:

- 1) realizzare nuovi depositi di prodotti fitosanitari (in particolare armadi ad 1 o 2 ante), dotati di porta ignifuga e di un sistema di contenimento dei liquidi, con capacità pari a 110% del volume dei liquidi ivi conservati;

- 2) ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele (dotate di un sistema di raccolta per gli sversamenti accidentali del prodotto), e la conservazione degli imballaggi vuoti;
- 3) acquisto di strumenti per ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele, quali: premiscelatori mobili od installati su macchina irroratrice; easy flow
- 4) acquisto di macchine irroratrici che riducono la deriva, o recuperano la miscela fitosanitaria che non raggiunge il bersaglio, o riescono a colpire meglio il bersaglio.

Per i punti 1 e 3 l'intervento è finanziato con i fondi INAIL, mentre per i punti 2 e 4 si ricorre alle risorse del PSR Marche 2014/2020

## LINEE GUIDA PAN

---

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, **con DM 10/03/2015**, ha definito le linee guida del PAN, che dovrebbero essere recepite dalle Regioni, sulla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico ed acqua potabile, e dei Siti Natura 2000 ed aree naturali protette.

A tal fine si prevede:

- a) realizzazione e gestione di fasce di rispetto inerbite, non trattate con prodotti fitosanitari, pari almeno a 5 m. dal bordo del campo al corpo idrico superficiale o all'area da proteggere;
- b) utilizzo di macchine irroratrici, con sistemi di ugelli antideriva, ad una pressione, durante la distribuzione del prodotto, mai superiore a 8 bar;
- c) costituzione di siepi e barriere vegetali (preferenza per specie autoctone), aventi altezza di almeno 1 m. (comunque superiore a quella della coltura da trattare) e lunghezza pari ad intero lato confinante con corso d'acqua (senza interruzioni);
- d) utilizzo della tecnica del solco interposto (avente profondità di 40 cm.), mantenuto in efficienza **per almeno 45 giorni dopo l'ultimo trattamento**;
- e) adozione di tecniche volte a contenere il ruscellamento dei prodotti fitosanitari, quali: minima lavorazione del terreno in modo da ridurre il compattamento superficiale del terreno (anche utilizzando mezzi con pneumatici a bassa pressione, o ruote gemellate, o interventi di ripuntatura, o evitando il transito di macchine su terreni umidi non

- coperti da vegetazione); lavorazione lungo le curve di livello; sistemazioni idraulico agrarie o mantenimento di colture di copertura nei terreni in pendio; inerbimento di frutteti e vigneti;
- f) riduzione della quantità di erbicidi impiegati, tramite: riduzione delle dosi ed uso di microdosi; localizzazione del trattamento su una striscia di terreno; interrimento del prodotto fitosanitario; esecuzione del diserbo solo in post emergenza, evitando sua applicazione su terreni saturi di acqua;
- g) limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare misure di mitigazione del rischio nei confronti di organismi non bersaglio;
- h) limitazioni/sostituzioni/eliminazioni di prodotti fitosanitari che impediscono di raggiungere un buono stato ecologico e chimico delle acque superficiali e sotterranee (specie se destinate al consumo umano). Al riguardo Regione può adottare:
- misure di limitazione nell'impiego dei prodotti fitosanitari, imponendo: uso della dose più bassa indicata in etichetta; numero di interventi inferiori rispetto al massimo previsto in etichetta; loro impiego su una superficie ridotta (trattamenti localizzati), o in miscela con altre sostanze attive a minor rischio (in grado comunque di garantire la stessa efficacia);
  - misure di sostituzione della sostanza attiva pericolosa, con: altri prodotti aventi stessa efficacia, ma minore rischio per acque superficiali; integrazione con pratiche agronomiche

- specifiche misure per tutelare le acque destinate al consumo umano, vietando, nelle aree di rispetto, l'accumulo di prodotti fitosanitari

i) limitazioni/sostituzioni/eliminazioni di prodotti fitosanitari nelle aree Natura 2000, o nei confronti di specie endemiche ad elevato rischio di estinzione (comprese api ed altri impollinatori). Regione, a seguito della individuazione di tali specie ed habitat, può adottare:

- misure di sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari attraverso: uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari che non riportano in etichetta obbligo di applicare misure di mitigazione per l'ambiente, o sono classificati come pericolosi per l'ambiente (loro sostituzione prioritariamente con prodotti ammessi nel biologico);
- misure di accompagnamento per la tutela delle acque, quali: utilizzo di cultivar locali resistenti ai patogeni; controllo della vegetazione presente lungo fossi ed argini senza l'uso di erbicidi; creazione di fasce vegetazionali multifunzionali; mantenimento o ripristino di pozze ed acquitrini aventi estensione di almeno 5 mq.; sviluppo di vegetazione alta e presenza di colture a perdere per favorire la presenza della fauna; inserimento di leguminose in avvicendamento colturale; inerbimento di interflari, con sfalci in aree alternate; allettamento della flora erbacea con rullo; mantenimento delle stoppie in campo **fino a fine Febbraio**; lavorazione poco profonda del terreno;

- j) azioni di formazione e consulenza per una corretta applicazione delle misure in oggetto a favore degli agricoltori, in particolare in materia di: tutela di habitat e specie di interesse UE (comprese api ed altri impollinatori); tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile a rischio, a causa di fenomeni di deriva, ruscellamento e lisciviazione dovuti alla distribuzione di prodotti fitosanitari; rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari; produzione biologica o integrata;
- k) azioni di promozione di prodotti realizzati in tali aree, comprendenti:
- attività di informazione e sensibilizzazione delle aziende;
  - istituzione di: registro riguardante le aziende che producono in territori ad alta valenza ambientale; catalogo dei prodotti di qualità ottenuti con minimo/nullo apporto di prodotti fitosanitari e tecniche di lavorazione a basso impatto;
  - realizzazione nei territori protetti di un "paniere" dei prodotti di qualità, ottenuti con minimo/nullo utilizzo di prodotti fitosanitari;
  - campagne di informazione rivolte ai consumatori, per far conoscere loro la qualità dei prodotti in relazione alle tecniche di produzione adottate;
  - utilizzo di uno specifico marchio commerciale per le produzioni a basso impatto, così da facilitarne la identificazione da parte degli acquirenti;

- realizzazione di accordi agroambientali per rafforzare le azioni promozionali (soprattutto nei Siti Natura 2000 ed aree naturali protette), da finanziare con le risorse del PSR Marche 2014/2020.



## PATENTINO PER USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

---

Il citato **DM 22/01/2014**, tra gli altri provvedimenti, stabilisce che **a partire dal 26/11/2015** tutti i rivenditori, consulenti, utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (indipendentemente dalla loro classificazione) debbono munirsi di un certificato di abilitazione (“patentino”).

La Regione provvede al rilascio del “patentino” (indispensabile, da tale data, per l’acquisto e/o utilizzo dei prodotti fitosanitari) agli utilizzatori professionali, agricoli ed extragricoli (compresi “terzisti”), aventi **oltre 18 anni**, che hanno frequentato uno specifico corso, superando il relativo esame finale. Esentati dall’obbligo di frequenza al corso sono i soggetti in possesso di un diploma di istruzione superiore o di laurea (anche 3 anni) in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie (tali soggetti sono tenuti solo a partecipare ai corsi di aggiornamento prescritti ai fini del suo rinnovo):

I corsi (a cui possono intervenire anche soggetti provenienti da altre Regioni) sono organizzati da: Organismi di formazione professionale accreditati; Organizzazioni professionali agricole e Centrali cooperative, nel cui statuto è prevista l’attività di formazione; società operanti nel settore agricolo e forestale iscritte alla Camera di Commercio, nel cui oggetto sociale è prevista l’attività di formazione; liberi professionisti operanti nel settore agrario.

Il costo massimo del corso è fissato in 10 €/ora/allievo per un numero massimo di 25 allievi + 2 uditori. Qualora i corsi siano realizzati nell’ambito del PSR, è possibile erogare, all’Ente di formazione un contributo pari al

100% delle spese sostenute (nessun costo, è posto in tal caso, a carico degli agricoltori partecipanti).

Corsi di base per utilizzatori professionali agricoli, aventi **durata di 20 ore**, affrontano le seguenti tematiche:

- 1) legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
- 2) pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: modalità di loro identificazione e controllo; rischi per ambiente, operatori, consumatori, persone residenti o presenti nell'area trattata; sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari; interventi di pronto soccorso; informazioni su accesso ai servizi sanitari per segnalare incidenti;
- 3) rischi per piante non bersaglio, o insetti benefici, o flora e fauna selvatica, o biodiversità, provocati da prodotti fitosanitari illegali e metodi per loro identificazione;
- 4) tecniche e strategie di difesa integrata e biologica, con riferimento alle principali avversità presenti nella zona;
- 5) metodologie di scelta dei prodotti fitosanitari aventi minori rischi per la salute umana, o per gli organismi non bersaglio, o per l'ambiente;
- 6) misure da adottare ai fini della riduzione dei rischi per persone, organismi non bersaglio, ambiente;
- 7) corrette modalità di trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari; smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato, nonché di prodotti fitosanitari residuali (comprese le miscele contenute nei serbatoi);

- 8) corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e misure di controllo dell'esposizione dell'operatore durante le fasi di manipolazione, miscelazione, distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- 9) rischi per le acque superficiali e sotterranee connesse all'uso dei prodotti fitosanitari, con relative misure di mitigazione e gestione delle emergenze, in caso di contaminazione accidentale di queste;
- 10) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici (controllo funzionale e taratura) e tecniche specifiche di irrorazione (irrorazione a basso volume, ugelli a bassa deriva);
- 11) aree di intervento sensibili a livello ambientale o della salute pubblica (parchi e giardini pubblici);
- 12) registrazione delle informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- 13) sicurezza alimentare;
- 14) corretta tenuta del registro dei trattamenti;
- 15) corretta interpretazione delle informazioni riportate nell'etichetta e nelle schede di sicurezza, ai fini di un impiego idoneo del prodotto fitosanitario nel rispetto di ambiente, salute di operatore, sicurezza alimentare;
- 16) modalità di accesso alle informazioni ed ai servizi forniti dalla Regione in materia di difesa integrata e biologica;
- 17) conoscenza delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate su metodi non chimici;
- 18) modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle nozioni di pronto soccorso;

19) corretto uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette.

Corsi di aggiornamento per il rinnovo del “patentino”, aventi durata di **almeno 12 ore**, affrontano le seguenti tematiche:

- 1) conoscenza delle eventuali modifiche intervenute sulle norme relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- 2) conoscenza degli agenti, sintomi e terapie inerenti alle nuove emergenze fitosanitarie;
- 3) conoscenza di prodotti e tecniche innovative a minore impatto ambientale.

Ente gestore invia a Servizio Decentrato Agricoltura (SDA) competente per territorio:

- **almeno 10 giorni prima**, una comunicazione in merito ad avvio del corso (luogo di svolgimento del corso, che deve risultare idoneo ai requisiti di legge per le attività formative; orari; materie/moduli di insegnamento; docenti); registri del corso da far vidimare, previa inammissibilità dei partecipanti a sostenere l'esame finale
- **almeno 10 giorni prima dell'esame**: elenco degli alunni (specificare generalità di ognuno), ammessi a partecipare all'esame in quanto hanno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo (come risulta dal registro di frequenza). Nel calcolo di tale percentuale può rientrare anche la partecipazione dell'allievo ad altri moduli formativi (in qualità di uditori) effettuati nella Regione **nei 12 mesi precedenti** la richiesta di abilitazione.

Regione esegue controlli sui registri per accertare la regolare presenza al corso degli allievi.

Esame, i cui tempi e luoghi di attuazione sono concordati con SDA (calendari di esame pubblicati nel sito [www.agricoltura.regione.marche.it](http://www.agricoltura.regione.marche.it)), è articolato in un test e in un successivo colloquio orale, ed è sostenuto davanti ad una Commissione di esperti (composta da funzionario di SDA o di ASSAM, Direttore del Servizio Igiene di Alimenti e Nutrizione di ASL competente per territorio, Responsabile di ARPAM). Commissione, a conclusione dei lavori, redige un verbale inviato a SDA, contenente: esito di esame; attestato di frequenza al corso per ogni soggetto che ha superato l'esame; richiesta di rilascio di "patentino" per ogni soggetto che ha superato esame (allegare foto e documento di identità di questo). Responsabile SDA emana un decreto, contenente l'elenco dei "patentini" da stampare e da trasmettere ad Ente organizzatore del corso, affinché li consegni, **entro i 30 giorni successivi**, ai titolari, che firmano per ricevuta ("patentini" non assegnati debbono essere restituiti).

"Patentini" sono personali (riportano sempre foto del richiedente e data di rilascio e di scadenza), validi su tutto il territorio nazionale **per 5 anni** e rinnovabili a scadenza su richiesta del titolare.

Rinnovo avviene da parte di SDA, previa verifica di:

- attestato di partecipazione al corso di aggiornamento **di 12 ore** (nel calcolo di tale monte ore possono rientrare i crediti formativi

acquisiti, **nei 5 anni** di validità del certificato, a seguito della partecipazione del soggetto ad attività formative o seminariali individuate da Regione)

- superamento di esame finale (esecuzione di test nelle **ultime 2 ore** del corso).

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del “patentino”, può esserne richiesto un duplicato a SDA, allegando copia della denuncia di furto o di smarrimento effettuata agli Organi di polizia, o il certificato deteriorato. Il duplicato viene rilasciato dal Servizio, riportando la dicitura “**duplicato**” e mantenendo la stessa durata del certificato originale.

Regione sospende il “patentino” all’utente professionale, in caso di:

- 1) utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati, ma non ammessi su coltura oggetto di trattamento;
- 2) non rispettate le indicazioni riportate in etichetta per quanto concerne le prescrizioni relative alla tutela della salute e di ambiente;
- 3) utilizzo non corretto dei prodotti fitosanitari in fase di distribuzione, con rischio di deriva;
- 4) non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari, con rischio per salute ed ambiente

Regione revoca il “patentino” ad utilizzatore professionale, in caso di:

- 1) utilizzo reiterato nel tempo di prodotti fitosanitari autorizzati, ma non ammessi su coltura oggetto di trattamento, con superamento del livello minimo di rischio;
- 2) utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati

- 3) mancato rispetto, ripetuto nel tempo, delle prescrizioni riportate nell'etichetta, con rischio per la salute ed ambiente
- 4) uso non corretto dei prodotti fitosanitari, ripetuto nel tempo, con conseguente contaminazione di abitazioni o corsi idrici superficiali, a causa dei fenomeni di deriva
- 5) non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari, ripetuta nel tempo, con gravi danni per la salute ed ambiente.

## TARATURA DELLE MACCHINE IRRORATRICI

---

Il **DM 24/01/2014** stabiliva, altresì, che **entro il 26/11/2016** occorreva sottoporre a controllo funzionale, presso i centri prova autorizzati dalla Regione, le seguenti "attrezzature per uso professionale in ambito agricolo ed extragratico":

- a) macchine irroratrici su piano verticale, quali: irroratrici assistite a polverizzazione per pressione pneumatica e centrifuga; irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore; cannoni; irroratrici scavallanti; irroratrici a tunnel (con o senza sistema di recupero);
- b) macchine irroratrici su piano orizzontale, quali: irroratrici a polverizzazione per pressione pneumatica e centrifuga;
- c) macchine irroratrici ed attrezzature impiegate nei trattamenti di colture protette, quali: irroratrici o attrezzature fisse (fogger fissi e barre carrellate) all'interno di serre con controllo in loco; attrezzature funzionanti senza operatore (fogger mobili); irroratrici portate da operatore (fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, irroratrici ad ultra basso volume); irroratrici mobili (cannoni o irroratrici aereo assistite a polverizzazione per pressione pneumatica o centrifuga).

Esonerate dai controlli funzionali sono:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate da operatore, con serbatoio in pressione, o dotate di un sistema pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, se non usate per trattamenti su colture proteiche.



Regione Marche, **con D.D.S. 282 del 24/7/2014**, ha definito le procedure per il riconoscimento dei Centri prova, assegnando ad ASSAM il compito di eseguire i controlli per accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità e degli impegni presi. Centro prova riconosciuto da un'altra Regione, che intende operare nelle Marche, deve inviare specifica domanda e rispettare le procedure definite dal Servizio Regionale Agricoltura.

Il personale operante nei Centri prova deve frequentare un corso **di 40 ore**, superare un esame finale ed attuare uno specifico tirocinio, durante il quale eseguire almeno 15 controlli funzionali. Durata dell'abilitazione è **di 5 anni** ed il rinnovo avviene a seguito della partecipazione del controllore ad un corso di aggiornamento predisposto da ASSAM

Ai fini del controllo funzionale delle macchine irroratrici, occorre che:

- a) Centro prova prenoti il controllo on line della macchina (tramite software IRRORA), **con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo**, specificando:  
luogo dove attuato il controllo funzionale (Comune, via, numero civico);  
data ed orario del controllo; intestazione della macchina da certificare;  
tecnico incaricato del controllo. Mancata od inesatta comunicazione di tali dati invalida il controllo e determina sanzioni per il Centro prova e/o il tecnico esecutore del controllo
- b) Centro prova riconosciuto sia munito di un banco prova e di strumentazione rispondente ai requisiti funzionali prescritti
- c) controllo sia eseguito avvalendosi della check list predisposta dalla Regione

- d) attrezzature siano presentate in modo da consentire un controllo "sicuro, agevole, completo". In particolare: macchina irroratrice e suoi componenti risultino sostanzialmente puliti e privi di difetti, in modo da evitare rischi al controllore; riempimento e svuotamento del serbatoio avvenga con acqua pulita, evitando perdite;
- e) sia presente al controllo il proprietario/utilizzatore della macchina irroratrice, al fine di fornire informazioni sull'impiego di questa in azienda;
- f) macchina irroratrice sia abbinata al trattore, con cui in genere agricoltore lavora, munita del libretto di uso ed identificabile (tramite codice applicato sul telaio, in modo visibile ed indelebile)

Controllo funzionale ha il compito di verificare, tra l'altro:

a) per le irroratrici impiegate sulle colture erbacee:

- presenza e stato degli elementi di trasmissione, quali: dispositivi di protezione di albero cardanico e del moto (montati e in buone condizioni);
- portata adeguata della pompa principale alle necessità di equipaggio; funzionalità della valvola di sovrappressione;
- serbatoio principale, e specificatamente: assenza di perdite con coperchio chiuso; presenza di filtro in buone condizioni; facilità nella raccolta dei liquidi da serbatoio; corretto uso del dispositivo di pulizia del serbatoio dopo il trattamento; presenza di un indicatore di livello del liquido nel serbatoio "chiaramente leggibile e visibile dal posto di guida";
- eventuale miscelatore, dotato di sistema di filtrazione;

- sistemi di misura e regolazione della pressione e/o della portata, in grado di mantenere la pressione costante;
- comandi facilmente manovrabili dalla cabina del trattore, durante il trattamento (in particolare chiusura simultanea degli ugelli);
- manometro avente un diametro maggiore di 63 mm. e con lancetta stabile, in modo da facilitare la lettura della pressione di lavoro (tolleranza, in più o in meno, del 10% sul valore effettivo);
- perdite di carico, dovute a caduta di pressione (tra il punto di misura e l'estremità della sezione di barra), inferiori al 10% della pressione indicata sul manometro;
- assenza di perdite nelle tubazioni alla massima pressione; tubazioni flessibili posizionate in modo da non presentare gomiti sporgenti ed abrasioni;
- presenza di almeno 1 filtro in buone condizioni sulle tubazioni di mandata o di aspirazione della pompa;
- barra di distribuzione, e specificatamente: sua stabilità in ogni direzione; presenza di dispositivi che ne assicurano il movimento in avanti ed indietro, in caso di ostacoli; distanza tra ugelli e loro orientamento uniforme lungo l'intera barra; impossibilità che liquido colpisca parti della irroratrice; possibilità di aprire e chiudere in modo autonomo le varie sezioni della barra; differenza tra bordo inferiore dei vari ugelli e la superficie piana di non oltre 10 cm.;

- ugelli, e specificatamente: loro omogeneità lungo la barra; uniformità del getto degli ugelli (scarto di portata di ogni ugello inferiore al 10%); assenza di gocciolamento dopo 5 secondi dalla loro chiusura;
- montaggio e buona funzionalità del gruppo ventola compresa presenza di un dispositivo di protezione, in modo da evitare che le mani possano venire in contatto con questo;

b) per irroratrici impiegate sulle colture arboree:

- controlli circa la presenza e lo stato degli elementi di trasmissione del moto, pompa principale, serbatoio, premiscelatore (se esistente), sistemi di misura, comando e regolazione, manometro, tubazioni e sistemi di filtrazione sono analoghi a quelli riportati per le irroratrici sulle colture erbacee;
- montaggio e funzionalità del gruppo ventola, che deve prevedere: innesto affidabile in caso di uso; disinnesto separato dalle altre parti della macchina; deflettori di aria e carter addizionale, operanti correttamente; suoi componenti non esposti al getto della irrorazione;
- caratteristiche degli ugelli identiche sul lato destro e quello sinistro della irroratrice, con chiusura separata di ogni ugello; assenza di perdite per gocciolamento; portata di ogni ugello non differisce di oltre il 15% rispetto alla portata media

Se il controllo della macchina ha dato esito positivo (cioè questa rispetta i requisiti prescritti dal **DM 22/01/2014**), il Centro prova:

- 1) inserisce, **nei 7 giorni successivi**, le informazioni della check list nel sistema IRRORA
- 2) stampa l'"attestato di prova", avente validità **di 5 anni** per le macchine controllate **entro il 31/12/2020 (3 anni** per le irroratrici controllate successivamente), in cui riportare: generalità del possessore della macchina; eventuale soggetto delegato che ha assistito alla prova; dati identificativi della macchina (marca; modello; numero di telaio, che se mancante viene apposto dal tecnico del Centro prova);
- 3) riporta il codice alfanumerico, generato dal sistema, su un'etichetta autoadesiva, da applicare sulla macchina irroratrice in modo ben visibile

Agricoltore professionale deve:

- 1) sottoporre la macchina irroratrice ad un controllo funzionale periodico (**ogni 5 anni**) presso i Centri prova riconosciuti, al fine di definire il corretto volume della miscela da distribuire, in relazione alle colture aziendali praticate ed alle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato (evitare sovradosaggi di prodotto fitosanitario).

Da tenere presente che:

- le attrezzature acquistate **dopo il 26/11/2011** sono controllate **entro 5 anni dalla data di acquisto**
- le attrezzature destinate ad attività conto terzi sono controllate **ogni 2 anni**

- irroratrici nuove sono sottoposte al 1° controllo funzionale **entro 2 anni dall'acquisto**.

- 2) effettuare un controllo interno (**Almeno 1 volta/anno**) sulle macchine irroratrici, al fine di accertare: eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina; funzionalità del circuito idraulico, manometro ed ugelli (compresi loro dispositivi antigoccia); pulizia dei filtri e degli ugelli; integrità delle protezioni del giunto cardanico e del ventilatore
- 3) riportare nel Registro dei trattamenti i dati relativi a: data di controllo delle macchine irroratrici; volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali aziendali.

Ad integrazione delle operazioni obbligatorie di controllo funzionale, imprenditore può far volontariamente eseguire dai Centri prova azioni di regolazione o taratura delle irroratrici (riguardanti: volume di distribuzione; tipo di ugelli; portata e direzione dell'aria emanata dal ventilatore; pressione di esercizio; altezza di lavoro delle barre irroratrici; velocità di avanzamento). Al termine delle operazioni di regolazione/taratura, il Centro prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un documento, **avente validità di 5 anni**, indicante: Centro prova e tecnico che ha eseguito la taratura; data; elementi identificativi della irroratrice tarata; parametri oggetto di regolazione; modalità operative ritenute più idonee per l'esecuzione dei trattamenti, in base alle tipologie colturali dell'azienda.

Regione riporta nel "*Registro nazionale per le attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari*", le macchine che hanno superato il controllo funzionale, evidenziando per ciascuna:

- dati identificativi del Centro prova: Regione di autorizzazione; nome e codice del Centro prova;
- dati identificativi del proprietario della macchina irroratrice: nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo; partita IVA o codice fiscale;
- dati identificativi della macchina irroratrice: tipologia, nome, modello; numero di telaio/serie;
- dati identificativi del controllo funzionale: data di esecuzione; numero di attestato di funzionalità.